



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO II – REPARTO NOTARIATO

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale del notariato

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto reggente
(rif. prot. GAB n. 6333.U e DAG n. 28200.E del 15.2.2017
prot. DAG n. 77970.U del 19.4.2017
prot. GAB n. 22182.U e DAG n. 104630.E del 30.5.2017)

OGGETTO: art. 6, comma 12, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 – Quesito in tema di validità del certificato di compiuta pratica.

Con nota dell'8.9.2016 (prot. DAG n. 160861.E), la S.V. ha formulato un quesito relativo al tirocinio notarile, e in particolare all'interpretazione da darsi al disposto dell'art. 6 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, in particolar modo ove messo in relazione con quanto previsto dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cd. legge notarile), al fine di conoscere se l'art. 6, comma 12, del d.P.R. citato – a norma del quale “Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. (...)” – sia o meno applicabile anche alla professione notarile.

Con nota prot. DAG n. 192302.U del 26.10.2016, questa Direzione generale, dopo aver riassunto i termini della questione e le ragioni per le quali la S.V. ha concluso escludendo tale applicazione, ha sottoposto alla valutazione del Capo di Gabinetto la possibilità di coinvolgere nella riflessione sul punto l'Ufficio legislativo, al fine di pervenire ad una interpretazione condivisa del contesto normativo di riferimento e consentire a questa Direzione generale di fornire una più esaustiva risposta al quesito in oggetto.

Con nota prot. LEG n. 1114.U del 2.2.2017, il Capo dell'Ufficio legislativo, premesso che “la questione interpretativa proposta non” è “di soluzione del tutto agevole e immediata”, dopo aver ritenuto “preferibile dare risposta affermativa” al quesito in esame, “nel senso dell'applicabilità anche alla categoria notarile della disposizione in questione”, con la conseguenza

